Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Mercoledì, 25 giugno** — **Numero 150**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. [illegible]; trimestre L. [illegible]
» a domicilio ed in tutto il Regno: » [illegible] » » [illegible] » » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » [illegible] » » [illegible] » » [illegible]

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . » 0.40 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 12 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. [illegible] — arretrato in Roma cent. [illegible] — nel Regno cent. [illegible] — all'Estero cent. [illegible]
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re, con decreto in data 24 corrente mese, ha nominato ministro segretario di Stato per la guerra il tenente generale conte ALBERICO ALBRICCI.

S. M. il Re, con decreto in data 23 corrente mese, ha nominato Sottosegretario di Stato:

per gli affari dell'Interno, l'On. Avv. Prof. GIUSEPPE GRASSI, Deputato al Parlamento;

per gli Affari esteri, il Nob. CARLO dei conti SFORZA, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

per le Colonie, l'On. Marchese ALBERTO THEODOLI, Deputato al Parlamento;

per la Grazia, giustizia e i culti, l'On. Avv. ALBERTO LA PEGNA, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'On. Avv. Prof. FRANCESCO PERRONE, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, l'On. Avv. BORTOLO BELOTTI, Deputato al Parlamento;

per la Liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica, l'On. Ing. ETTORE CONTI, Senatore del Regno;

per la Guerra, l'On. Avv. Prof. ANDREA FINOCCHIARO-APRILE, Deputato al Parlamento;

per la Marina, l'On. Avv. MARCELLO SOLERI, Deputato al Parlamento;

per l'Istruzione pubblica, l'On. Avv. GUIDO CELLI, Deputato al Parlamento;

per i Lavori pubblici, l'On. Ing. Prof. ANSELMO CIAPPI, Deputato al Parlamento;

per i Trasporti marittimi e ferroviari, l'On. Ingegnere SANJUST DI TEULADA Nob. EDMONDO, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'On. Prof. MARIO CERMENATI, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i telegrafi, l'On. Avv. PASQUALE MASCIANTONIO, Deputato al Parlamento;

per l'Assistenza militare e pensioni di guerra, l'On. Marchese MARCO DI SALUZZO, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, l'On. Avv. Ernesto Pietriboni, Deputato al Parlamento;

per l'Industria, il commercio ed il lavoro, l'On. Avv. Bartolomeo Ruini, Deputato al Parlamento.

Con decreti di pari data venne soppresso il Ministero per gli Approvvigionamenti e Consumi alimentari, e istituito in quella vece uno speciale Sottosegretariato di Stato presso il Ministero per l'Industria, commercio e lavoro. A titolare del Sottosegretariato medesimo è stato nominato l'On. Avv. Luigi Murialdi, Deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 966 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 14 luglio 1887, n. 4759 (serie 3ª) che aboliva la Cassa militare istituita con la legge 7 luglio 1866, n. 3062;

Veduto il R. decreto 14 luglio 1889, n. 6279 (serie 3ª) col quale veniva determinata la cessazione di detta Cassa militare alla chiusura dell'esercizio 1888-889 e il passaggio dei relativi servizi di stralcio alla Cassa dei depositi e prestiti;

Considerato che il fondo in rendita consolidata all'uopo messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti verrà ad esaurirsi nel corrente esercizio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando sia esaurito il fondo messo a disposizione della Cassa depositi e prestiti con l'art. 4 del R decreto 14 luglio 1889, n. 6279 (serie 3ª) per i servizi di stralcio della Cassa militare, la Cassa depositi provvederà al pagamento delle pensioni vitalizie di riassoldamento di L. 300 annue, fino alla loro completa estinzione, con anticipazioni sui fondi propri, al saggio di interesse dei depositi volontari.

Art. 2.

Il credito della Cassa depositi e prestiti sarà liquidato al 31 dicembre di ogni anno e sarà estinto con prelevamento sulla parte degli utili annuali della gestione propria della Cassa stessa devoluti al tesoro dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

Colosimo — Stringher.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 950 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1910 n 938, che approva il regolamento speciale per il personale delle ricevitorie postali telegrafiche e per gli agenti rurali, modificato con i RR decreti 30 giugno 1912, n. 855, 11 luglio 1913, n. 1317, e 8 novembre 1914, n. 1273.

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 17 del regolamento su menzionato, al n. 3 è modificato come appresso:

« Art. 17. — (*Omissis*). — La tabella stessa, previo parere del Consiglio di amministrazione, è approvata con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti e pubblicata nel bollettino ufficiale almeno 6 mesi prima che cominci il triennio cui deve essere applicata.

Le eventuali modificazioni da apportarsi alla tabella saranno proposte da una Commissione di sette membri nominati dal ministro, di cui uno da scegliersi, unitamente ad un surrogante, fra i titolari di Ricevitorie succursali ed un altro, pure con un surrogante, da scegliersi fra i titolari di Ricevitorie non succursali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Fera.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 953 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 437;

Visto l'art. 4 della legge 2 luglio 1912, n. 748;

Considerato che sono oggi cessate le ragioni che determinarono le limitazioni di cui al citato decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle colonie:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni restrittive contenute nel decreto

Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 437, sono revocate in ogni loro parte, ed il servizio dell'assicurazione di oggetti di corrispondenza contro i casi di forza maggiore previsti dall'art. 4 della legge 2 luglio 1912, numero 748, è riattivato.

Art. 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 960 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, nonchè la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino a tutto l'anno successivo a quello della pubblicazione della pace le indennità di presenza dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa per ogni giorno di seduta sono elevate da lire 10 (dieci) a lire 15 (quindici) e da lire 15 (quindici) a lire 25 (venticinque) pei membri che non risiedono abitualmente nel capoluogo della Provincia, esclusa qualsiasi altra indennità per spese di viaggio o per altro titolo.

Per la stessa durata il limite massimo dell'indennità di presenza al presidente ed ai membri della Deputazione provinciale, di cui all'art. 285 della legge comunale e 140 del relativo regolamento, è elevato da lire 10 (dieci) a lire 20 (venti) per ogni giorno di seduta oltre il rimborso delle spese effettive di viaggio.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli* FACTA

Il numero 975 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, d'accordo con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni già invasi dal nemico delle provincie di Udine e Belluno e in quelli di: Annone Veneto, Corlo, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Grisolera, Gruaro, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto Torre di Mosto, della provincia di Venezia ed in quelli di: Asiago, Cismon, Enego, Forni, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Roana, Rotzo, della provincia di Vicenza e in tutti i Comuni dei circondari di Conegliano, Valdobbiadene, Oderzo e Vittorio della provincia di Treviso, la percezione delle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati e relative sovrimposte e della imposta di ricchezza mobile sarà ripresa col 1° gennaio 1921 con effetto dal 1° gennaio dell'anno stesso.

Con la stessa data e decorrenza sarà ripresa la riscossione delle imposte dirette e relative sovrimposte, nei comuni di: Arcade Breda di Piave, Cavaso, Cornuda, Crocetta Trevigiana, Maserada, Nervesa, Pederobba, Possagno, Spresiano, Zenson di Piave, in provincia di Treviso; nei comuni di: Fossalta di Piave, Burano (frazione di Cavallino), Cavazuccherina, Musile della provincia di Venezia; Arsiero, Campolongo, Cogollo, San Nazario, Valstagna, Velo d'Astico in provincia di Vicenza che per essersi trovati sulla linea del fuoco o nelle immediate vicinanze della zona di combattimento furono per tale fatto maggiormente danneggiati.

Le imposte relative agli anni anteriori al 1° gennaio 1921 e non pagate per effetto degli intervenuti decreti di sospensione si intendono condonate.

Art. 2

Nei comuni di: Venezia, Burano, Meolo, Mestre, Murano, San Michele del Quarto della provincia di Venezia e in quelli di: Bassano, Caltrano, Cassola, Chiuppano, Conco, Crosara, Lusiana, Mussolente, Piovene, Posina, Pove, Romano d'Ezzelino, Schio, Solagna, Thiene, Treschè Conca, Torrebelvicino, Tretto, Valli dei Signori, Vallonara, Valrovina, della provincia di Vicenza e nei comuni di: Borso, Crespano, Castelcucco, Maser, Monastier, Monfumo, Montebelluna, Paderno d'Asolo, Ponzano, Povegliano, S. Biagio di Callalta, Villorba, Volpago, Treviso della provincia di Treviso la percezione delle imposte di cui al precedente articolo sarà ripresa col 1° gennaio 1920 con decorrenza dal 1° gennaio stesso, ad eccezione della imposta sui terreni pei comuni di Venezia, Mestre e Treviso la cui riscossione sarà ripresa con effetto dal 1° gennaio 1919.

Le imposte relative agli anni anteriori a quelli sopraindicati e non pagate per effetto degli intervenuti decreti di sospensione si intendono condonate.

Art. 3.

Nei comuni di: Cavarzere, Chioggia, Chirignago, Cona, Favaro Veneto, Marcon, Martellago, Pellestrina, Spinea, Zellarino della provincia di Venezia, in quelli di: Breganze, Calvene, Carrè, Cartigliano, Fara Vicentina, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Mason Vicentino, Molvena, Marostica, Nove, Pianezze, Pozzoleone, Rosà, Rossano, Salcedo, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Schiavon, Tezze, Villaverla, Zanè, Zugliano della provincia di Vicenza e nei comuni di Altivole, Asolo, Caerano San Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casi er

Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Fonte, Istrana, Loria, Melma, Mogliano, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto, Resana, Riese, Roncade, San Zenone degli Ezzelini, Vedelago, Zerobranco, Trevignano, la percezione delle imposte e sovrimposte sarà ripresa a far tempo e con le modalità stabilite nel successivo art. 7 per le tre prime rate del 1919.

Le imposte scadute anteriormente al 1° gennaio 1919 che non furono riscosse per effetto degli intervenuti decreti di sospensione s'intendono condonate.

Art. 4.

Qualora alcune zone comprese nei Comuni di cui negli articoli 2 e 3 avessero subito devastazioni o danni così rilevanti da giustificare il loro passaggio in una delle precedenti categorie, agli effetti dei benefici tributari concessi col presente decreto, potranno i sindaci dei rispettivi Comuni presentare entro il 31 agosto 1919 motivata domanda sulla quale il Ministero delle finanze deciderà previe, occorrendo, opportune verifiche.

Art. 5.

Nei comuni di Padova e Vicenza è concesso il condono della VI rata 1917 e dell'intero anno 1918 dell'imposta sui fabbricati e delle relative sovrimposte.

Art. 6.

La sospensione delle imposte ordinata col decreto Ministeriale 4 aprile 1919 resta confermata pei Comuni nel decreto stesso indicati anche per la III rata del 1919.

Per quei Comuni che non siano compresi nelle disposizioni di favore contenute negli articoli 1 e 2 del presente decreto la riscossione delle imposte dirette sarà regolarmente ripresa colla IV rata scadente nell'agosto del corrente anno.

Art. 7.

Le imposte dirette sospese e non condonate per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti saranno interamente recuperate ripartendone la riscossione come appresso:

La VI rata del 1917 e precedenti e le tre prime rate del 1918, nelle sei rate del 1920, le tre rate del secondo semestre 1918, nelle sei rate del 1921 e le tre rate del 1919, nelle sei rate del 1922.

Art. 8.

Pei Comuni contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente decreto la esenzione coi medesimi concessa è estesa anche all'imposta complementare istituita col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835.

Negli altri Comuni la detta imposta sarà accertata nei modi ordinari e riscossa in sei rate nell'anno 1922.

Per questi ultimi Comuni il termine per la presentazione della denuncia agli effetti della imposta complementare viene prorogato al 31 ottobre 1919.

Art. 9.

È data facoltà ai contribuenti all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni di cui all'art. 3 di provare entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto che i redditi pei quali l'imposta stessa è dovuta sono in tutto o in parte cessati, restando ferma la competenza delle Commissioni pei reclami relativi all'applicazione delle imposte dirette a giudicare sulle controversie relative a tali denuncie.

Art. 10.

Per quei commerci od industrie rispetto ai quali si fossero verificati o venissero accertati sopraprofitti dipendenti dalla guerra nulla è innovato alle disposizioni del testo unico 9 giugno 1918, n. 857.

La sovrimposta gravante i nuovi e maggiori redditi già accertati e la cui riscossione venne sospesa in esecuzione delle disposizioni portate dai decreto Luogotenenziale 29 novembre 1917, n. 1933 e 9 dicembre 1917, n. 2057 sarà riscossa ripartendola in parti uguali negli anni 1920, 1921, 1922.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 del presente decreto sono estese a favore di quei contribuenti i cui redditi di ricchezza mobile abbiano la fonte produttiva in uno dei Comuni contemplati dai citati articoli e che a sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2057, abbiano conseguita la sospensione del pagamento della imposta.

Art. 12.

È fatto salvo il diritto agli esattori di procedere al recupero delle imposte non sospese che anteriormente al 1918 non avessero riscosso, pur avendone a suo tempo versato l'importo corrispondente al ricevitore provinciale.

Pel recupero di tali arretrati gli esattori potranno procedere agli atti coattivi col 25 febbraio 1921 nei Comuni indicati nell'art. 1, col 25 febbraio 1920 nei Comuni indicati nell'art. 2.

Nei rimanenti Comuni nessuna deroga è stabilita alla vigente legge sulla riscossione.

I contribuenti nei Comuni indicati negli articoli 1 e 2 che soddisferanno gli arretrati anzidetti entro il 31 dicembre 1919 pagheranno la multa di mora in misura semplice, mentre dopo tale epoca, dovranno pagarla in misura doppia.

Dal 25 febbraio 1920 e 1921 cominceranno rispettivamente a decorrere i termini sanciti per le esecuzioni della legge 29 giugno 1902, n. 281, che si considerano interrotti.

Le domande di rimborso per inesigibilità dovranno presentarsi nel settembre dell'anno successivo a quello in cui debbono iniziarsi le procedure coattive, salvo il maggior termine sancito dall'art. 110 del regolamento sulla riscossione nei casi in esso previsti.

Art. 13.

Le norme contenute negli articoli precedenti sono applicabili anche alle imposte mobiliari la cui riscossione fu sospesa in forza dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2057.

Art. 14.

Le rate di sovrimposta che, per effetto delle concessioni portate dagli articoli 1, 2, 3, 4 del presente decreto, non verranno riscosse, saranno inscritte in somma corrispondente a quella che figurava per tale titolo nei ruoli dell'anno 1917 e per ciascuno degli anni in cui avrebbero dovuto essere riscosse nei bilanci provinciali e comunali e saranno rimborsate dal Ministero del tesoro.

Art. 15.

Sui rimborsi di cui all' articolo precedente saranno effettuate trattenute a favore della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale in corrispondenza del loro credito per quote di sovrimposte delegate a garanzia di mutui e dei relativi interessi.

I crediti stessi sono dichiarati esigibili agli effetti dell'art. 1287 del Codice civile.

Art. 16.

Le quote delle sovrimposte sospese e non abbuonate a termini delle disposizioni precedenti, se trovansi vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti, o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi e pagate alle scadenze indicate dall'articolo 7 del presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 976 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art 7 del decreto-legge 18 novembre 1918, n. 1721, modificato come all'art. 1 del successivo decreto-legge del 23 febbraio 1919, n. 244:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1919 il servizio compartimentale del lotto è assunto dalle Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e disimpegnato da apposito Ufficio che sarà denominato « Ufficio del lotto ».

Le attribuzioni demandate ai direttori compartimentali dalle leggi e dai regolamenti in vigore sono, dalla stessa data, trasferite agli intendenti di finanza delle sedi sopraindicate.

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto ad un diverso ordinamento dei servizi e del personale delle intendenze di finanza, l Ufficio del lotto funzionerà con lo stesso personale assegnato - secondo le tabelle organiche in vigore - alle attuali direzioni compartimentali.

Art. 3.

Ferma ogni altra vigente disposizione regolante la carriera del personale summenzionato, il titolo di « Direttore compartimentale » è modificato in quello di « Direttore ».

Art. 4.

Il direttore è preposto all'Ufficio del lotto, e dipende immediatamente dall'intendente di finanza.

L'intendente può delegare in tutto o in parte al direttore le attribuzioni di cui è cenno al comma 2° dell'art. 1 del presente decreto.

Indipendentemente dall'esercizio di quest'ultima facoltà, il direttore avrà sempre la rappresentanza del l'intendente - limitatamente ai servizi dell'Ufficio del lotto ed ai rapporti col personale ad esso assegnato - in caso di vacanza del posto di intendente, o di assenza o di impedimento anche temporaneo dell'intendente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 977 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Ravenna un nuovo Ufficio del registro che assumerà la denominazione di « Ufficio del bollo e demanio », ed avrà circoscrizione identica a quella dell'attuale Ufficio del registro della stessa città.

Art. 2.

Al detto Ufficio del bollo e demanio sono affidati i seguenti servizi, che cesseranno di far parte dell'attuale Ufficio del registro di Ravenna:

Tasse di bollo, escluse quelle prenotate a debito e le altre sulle sentenze penali, sui decreti penali e sulle desistenze da querela, nonchè quelle sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione;

Tasse in surrogazione del bollo e registro;

Vendita dei valori bollati di ogni specie;

Tasse sul pubblico insegnamento;

Tassa per la monta dei cavalli stalloni:

Redditi e capitali del Demanio e dell'Asse ecclesiastico;

Aziende del Fondo per il culto e del Fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma;

Azienda del Demanio forestale;

Altre aziende speciali diverse.

Art. 3.

L'Ufficio del registro di Brisighella è soppresso.

Art. 4.

Il comune di Brisighella è aggregato al distretto dell'Ufficio del registro di Faenza.

Art. 5.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'articolo 25 del regolamento per il personale delle tasse sugli affari, approvato col R. decreto 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni degli uffici infradescritti viene determinata, in via presuntiva, come segue:

a) Ufficio del registro di Ravenna L 663.265,07.

b) Ufficio del bollo e demanio di Ravenna, per le Amministrazioni del registro, bollo e tasse, e del demanio L 363.871,73;

per l'Amministrazione del fondo per il culto ed il fondo di beneficenza L. 17.014.

c) Ufficio del registro di Faenza, per le Amministrazioni del registro, bollo e tasse, e del demanio L. 600.384,33:

per l'Amministrazione del fondo per il culto e del fondo di beneficenza L. 3568.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 978. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Iglesias è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio di L. 10 a quintale sulle maioliche dorate; di L 5 su quelle colorate; di L. 6 sulle bianche con la marca Laveno, Richard, Ceramica, Lombarda o di L 4 su quelle bianche con altre marche.**

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 24 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	—	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	83 025	—

Corso medio dei cambi

del giorno 24 giugno 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 125 50 — Londra 37,10 — Svizzera 140.05 — New York 8,05 — Oro 147,09.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Piobbico, in provincia di Pesaro-Urbino, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Luogotenenziale del 15 maggio 1919:

Carrer Giuseppe, applicato di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° aprile 1919, e per la durata di mesi due.

Con decreti Luogotenenziali del 15 e 25 maggio 1919:

Carrano Pasquale, primo agente di 1ª classe delle imposte dirette sui redditi, è stato, col primo, collocato in aspettativa per infermità dal 1° marzo a tutto il 15 maggio 1919, e col secondo, confermato in tale stato fino a tutto il 30 giugno volgente mese.

Con Decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919:

Maimone Salvatore, agente di 2ª classe, nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 10 giugno corrente, e per la durata di mesi cinque.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

BASILEA, 24. — Si ha da Vienna, 22: Il comandante in capo delle truppe ceko-slovacche, generale Pellé, ha comunicato al Governo ungherese che ha ricevuto dai governi alleati ed associati il mandato di regolare la questione della liberazione dei territori ceko-slovacchi occupati dalle truppe ungheresi.

Il generale Pellé ha fatto conoscere le condizioni di evacuazione. Le truppe ceko-slovacche ed ungheresi sospenderanno le ostilità il 24 corrente, alle 3 del mattino. Immediatamente dopo le truppe ungheresi cominceranno la ritirata verso sud fino alla frontiera stabilita dagli alleati nel radiotelegramma del 13 giugno.

Se alle ore 3 del pomeriggio del 23 giugno il generale Pellé non avrà ricevuto una risposta soddisfacente, comunicherà agli alleati che la sua missione è fallita.

LONDRA, 24. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

Domenica nel pomeriggio sono stati fatti schierare sul ponte della corazzata *Revenge* gli ufficiali tedeschi e davanti ad essi l'ammiraglio von Reuter coi suo stato maggiore.

Una guardia armata inquadrava il gruppo.

L'ammiraglio Freemantle, rivolgendosi all'ammiraglio tedesco, gli disse che doveva considerarsi come prigioniero di guerra per violazione delle condizioni di armistizio. Questa violazione costituisce un atto di tradimento, ma non è la prima volta che i tedeschi infrangono in alto mare tutte le leggi dei paesi civili. Molte e molte volte gli inglesi sono stati testimoni di atti di questo genere.

Dopo che un ufficiale inglese ebbe tradotto in tedesco le parole dell'ammiraglio Freemantle, l'ammiraglio tedesco Von Reuter, dichiarò, in presenza del suo stato maggiore e degli altri ufficiali, che egli era responsabile dell'atto compiuto e riteneva che qualsiasi marinaio inglese, nelle stesse circostanze, si sarebbe condotto nel medesimo modo e che egli, se l'occasione si ripresentasse, ripeterebbe il suo gesto.

Dopo di che la guardia condusse via i prigionieri.

LONDRA, 24. — L'Ammiragliato britannico annuncia:

Riceviamo il seguente telegramma dall'ammiraglio comandante la squadra di prima linea e riguardante le posizioni e lo stato attuale delle navi tedesche a Scapaflow.

Il *Baden* è affondato a circa tre piedi al disopra della linea normale di galleggiamento ed incrociato in modo da poter essere tirato a secco in caso di necessità. Le vie d'acqua furono otturate ove fu possibile. Apparentemente le sue macchine principali non sono danneggiate. L'*Emden* è arenato ed ha subito leggere avarie ma non si è riusciti a determinare con precisione le vie d'acqua. Il *Frankfurt* si è incagliato ad alta marea ed il suo ponte superiore è a pelo d'acqua. Il *Nurberg* è a secco fortemente sbandato. Secondo ogni apparenza ha poche avarie. Due destroyers sono stati rimessi a galla e 18 sono incagliati.

Ad eccezione delle navi summenzionate, crediamo vi siano poche speranze di salvare le altre: a meno che le operazioni siano eseguite sotto la direzione di specialisti.

Stiamo prendendo tutte le misure per assicurare il salvataggio di queste navi e per evitare nuovi danni.

L'Ammiragliato pubblica una dichiarazione ufficiale la quale fa rilevare che la responsabilità non ricade su di esso, perchè, se le navi tedesche erano internate a Scapaflow, la consegna definitiva non ebbe mai luogo e fa notare che se vi sono manchevolezze la colpa ricade sui dirigenti dei Governi alleati.

Il comunicato aggiunge che secondo le clausole relative all'internamento delle navi era vietato mettere a bordo di esse picchetti armati.

LONDRA, 24. — L'Ammiragliato britannico non ha ricevuto alcuna conferma delle voci che circolano a Parigi, secondo le quali i tedeschi avrebbero affondato le altre loro navi da guerra che si trovavano nei porti tedeschi.

LONDRA, 24. — L'*Evening News* dice che il personale della grande flotta britannica lavora instancabilmente giorno e notte per migliorare la posizione del piccolo numero di unità della flotta tedesca non completamente affondate. Le pompe funzionano senza interruzione a bordo delle navi incagliate.

Due o tre incrociatori e tre destroyers sono stati rimessi a galla. Si assicura che galleggia anche il nuovo incrociatore *Emden*.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 24. — La nuova Delegazione italiana alla Conferenza della pace è stata così composta:

On. senatore Tommaso Tittoni, ministro degli affari esteri, capo della Delegazione — On. senatore Vittorio Scialoja — On. senatore Maggiorino Ferraris — On. senatore Guglielmo Marconi — On. deputato Silvio Crespi.

LONDRA, 24 — Bonar Law e Lord Milner lasceranno questa sera Londra per recarsi a Parigi per firmare il trattato di pace a nome dell'Inghilterra insieme con Lloyd George, Balfour e Barnes che si trovano già a Parigi.

VERSAILLES, 24. — Wilson, Balfour, Clémenceau e Sonnino si sono recati nel pomeriggio al Castello di Versailles, visitandovi fra l'altro il salone della pace e la galleria degli specchi.

BASILEA, 24. — Si ha da Vienna:

Un dispaccio da Saint-Germain dice che Renner ha consegnato al presidente della Conferenza per la pace una nota che si riferisce alla Società delle nazioni.

Nella nota è detto che nell'Austria tedesca la rivoluzione ha instaurata una completa democrazia. I rappresentanti del popolo e il governo si appoggiano principalmente sui due partiti democratici, socialisti e cristiano sociali, e cioè sulle due classi principali, operai e contadini.

Dal 1848 la democrazia in Austria era in lotta contro le prerogative delle classi nobili tedesche e magiare e aveva per principio direttivo di formare uno stato particolare con ogni singola nazionalità e di unirli poscia in una libera alleanza che svolgesse una azione economica comune.

Per questa ragione la democrazia dell'Austria tedesca ha salutato fin dal primo giorno i principî della Società delle nazioni proclamati da Wilson.

I popoli della Cisleitania stavano per formare una lega di popoli allorchè scoppiò la guerra.

L'idea della Società delle nazioni rende ora superflue queste alleanze, ma è restata in noi una comprensione rapida e profonda della necessità di tale unione.

La Nota prosegue dicendo che se la pace deve essere durevole è indispensabile un tribunale arbitrale permanente che possa essere un giudice giusto per i popoli danubiani.

Siamo rimasti profondamente sorpresi - prosegue il documento - dal fatto che si rifiuti all'Austria tedesca la partecipazione immediata alla Società delle nazioni, tanto più che alcuni Stati sorti dalle rovine dell'antica Monarchia sono considerati come membri fondatori della lega e che a questo riguardo non vi è alcuna ragione di un trattamento più sfavorevole verso l'Austria tedesca.

La repubblica dell'Austria tedesca non ha dato nessuna occasione di dubitare delle sue finalità politiche. Essa ha assolto coscienziosamente agli obblighi internazionali e da vari mesi ha dato la prova irrefutabile che si sforzava di mantenere l'ordine interno più di qualsiasi altro Stato vicino o che si ispirava allo spirito della pace e dell'unione fra i popoli.

La repubblica merita più stima che diffidenza, e confida, per questi motivi, nella sua immediata ammissione nella lega dei popoli, condizione vitale per la sua esistenza.

Al momento della conclusione della pace le questioni dipendenti dalla liquidazione della monarchia e dalla configurazione territoriale degli Stati dovranno essere negoziate e discusse da Stato a Stato.

La soluzione di questi problemi senza la collaborazione della lega dei popoli è impossibile, perchè, dati i ben noti desideri bellicosi di alcuni fra i nuovi Stati, non si può concepire come la guerra potrebbe essere evitata senza l'intervento di un tale tribunale arbitrale.

Se gli Stati vicini, come membri della lega, godessero di alcuni diritti che l'Austria tedesca, non facendo parte della lega non possederebbe, la sua situazione sarebbe allora insostenibile. La protezione speciale della lega dei popoli è richiesta in ragione della sua piccola popolazione, del suo completo disarmo militare e della sua situazione strategica sfavorevole.

L'Austria tedesca non si considera chiamata a criticare i principî della Lega dei popoli ed a fare controproposte; tuttavia l'Austria tedesca sottopone alla Conferenza per la pace le proposte redatte da uno dei membri della sua delegazione alla Conferenza, l'eminente professore di diritto pubblico, Lammasch, il quale, nella sua qualità di collaboratore alla prima ed alla seconda Conferenza dell'Aja, può pretendere di essere competente e dotto in materia. La Delegazione si associa volentieri alle sue proposte.

Inoltre essa suggerisce una proposta relativa al traffico reciproco ed allo scambio di merci fra i membri della Lega delle Nazioni, basata sulla eguaglianza fra tutti i cittadini degli Stati aderenti alla Lega delle nazioni e gli indigeni.

Del resto il principio della nazione più favorita verrebbe regolato da un trattato commerciale mondiale.

La Nota termina rinnovando viva preghiera perchè l'Austria tedesca sia ammessa come confirmataria del trattato di pace e simultaneamente come membro della Lega dei popoli a parità di condizioni.

Le proposte di Lammasch sono contenute in un allegato e si compongono di un certo numero di articoli commentati e documentati, basati sul principio che tutti gli eventuali conflitti debbono essere risoluti con un giudizio o un arbitrato di un tribunale imparziale, in maniera che la guerra non potrebbe essere più un mezzo per ottenere una decisione.

PARIGI, 24. — Il secondo memoriale della Missione turca non è stato ancora consegnato.

Gli alleati redigeranno una risposta generale alle questioni poste dalla Missione turca durante l'udienza avuta dal Consiglio dei Quattro.

Il *Temps* ritiene che la risposta si limiterà a rilevare le responsabilità incorse dalla Turchia durante la guerra senza precisare ancora la soluzione che sarebbe data al problema della pace in Oriente.

Nei circoli della Conferenza si ha l'impressione che per ora saranno definite soltanto le frontiere e lo statuto politico della Turchia propriamente detta e che la soluzione definitiva delle altre questioni sorte dallo smembramento dell'Impero ottomano sarebbero esaminate ulteriormente per aver tempo di fare varie inchieste sul posto.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuti ieri in visita di congedo, gli ex ministri segretari di Stato. Poscia essi furono ricevuti dalle LL. MM. la Regina Margherita e la Regina Elena.

Riunione del Consiglio zootecnico. — Ieri si riunì al Ministero di agricoltura il Consiglio zootecnico, presieduto dall'on. De Amicis. Intervenne alla riunione il ministro dell'agricoltura, on. Visocchi, che ne inaugurò i lavori con un discorso.

L'on. Visocchi, dopo di avere portato anzitutto il suo amichevole e cordiale saluto al Consiglio, notò la situazione economica dell'Italia e ricordò la circolare del presidente del Consiglio ai prefetti, affermante che i capisaldi della prosperità nazionale sono oggi la produzione e la disciplina, osservando che nell'opera di produzione il Ministero di agricoltura ha una parte preponderante, dichiarò di fare assegnamento sulle varie Commissioni consultive fra le quali il Consiglio zootecnico.

Le vibrate parole del ministro furono vivamente applaudite. Il presidente, on. De Amicis, ringraziò il ministro e gli diede assicurazione del volenteroso contributo del Consiglio allo studio delle gravi questioni interessanti l'odierna economia zootecnica.

Commemorazione patriottica. — Ieri fu commemorato a Custoza, dinanzi all'Ossario, l'anniversario della battaglia qui combattutasi nel 1866.

Venne inaugurata, alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni cittadine e delle scuole, una targa in bronzo ricordante i militari della seconda divisione di fanteria, che nelle

guerre dell'indipendenza della patria sacrificarono la vita sui campi di battaglia.

Dopo la cerimonia religiosa i convenuti si riunirono in un padiglione appositamente costruito, dove il colonnello Pagano fece un raffronto fra la battaglia del 1866, nella quale la seconda divisione venne detta « La sola vittoriosa » con l'ultima nostra guerra, durante la quale la stessa gloriosa divisione ha ripetuto analoghi fatti d'arme a Gallio, ad Asiago, a Monte Zomo, ove, resistendo per 49 giorni, fiaccò nel Natale vittorioso, l'orgoglio del nemico. L'oratore terminò il suo dire fra vivi applausi.

Quindi, il comm. Pontedera, presidente della Deputazione provinciale, prendendo in consegna la targa, pronunciò un patriottico discorso. Parlarono infine l'on revole senatore Dorigo e il generale Ricci-Armani, vivamente applauditi.

La cerimonia si chiuse al suono della marcia Reale e degli inni patriottici.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

STOCCOLMA, 23. (Ritardato). — Il Governo finlandese ha rifiutato il plebiscito per le isole Aland, adducendo che la popolazione non costituisce un nucleo nazionale compatto e che è interesse della Svezia e della Finlandia regolare la questione indipendentemente dalla Conferenza di Parigi e mediante speciali convenzioni.

Il Governo svedese pubblica ora la risposta a questa ultima nota finlandese, sostenendo che il fulcro della questione oltre che in ragioni etnografiche, storiche e geografiche, sta massimamente nella volontà ripetutamente espressa dalla popolazione delle isole di ricongiungersi alla madre patria svedese.

Il popolo alandese insieme col Governo svedese si rifiuta di negoziare direttamente sulla base di un accomodamento di carattere puramente militare e propone di lasciare alla Conferenza di Parigi il giudizio imparziale per la soluzione della questione.

La nota della Svezia è redatta in tono calmo e cortese.

Tutta la stampa è concorde nell'approvare la sostanza della nota e manifesta piena soddisfazione per la risposta del Governo svedese.

TRIPOLI, 23. — Sabato alle ore 18 è partito per Misurata, sul vapore *Tocra*, il generale Tarditi, accompagnato dal capo di stato maggiore colonnello Vacca-Maggiolini, dal colonnello Cittarrella, dal colonnello Prandoni e da vari ufficiali superiori. Il *Tocra* è giunto a Misurata Marina domenica alle ore 7.

Il generale Tarditi è subito sbarcato accolto entusiasticamente sul pontile, imbandierato da grandi stendardi italiani, dall'intera popolazione e dai capi indigeni della regione.

Il generale Tarditi ha proseguito in automobile per Misurata città.

Nella piazza centrale di Misurata attendevano schierati i nostri prigionieri: 25 ufficiali, 195 soldati, 70 eritrei e 35 naufraghi di vapori silurati. Alle 12, in presenza della popolazione e dei capi indigeni, dopo un patriottico discorso del generale Tarditi, ascoltato religiosamente da tutti i presenti, salutata dal suono della Marcia reale, la bandiera italiana veniva innalzata sul castello. Alle ore 20, dopo una visita al cimitero, dove giacciono i soldati morti durante la prigionia, il generale Tarditi si imbarcava insieme a tutti i prigionieri italiani e partiva per Tripoli.

BERNA, 24. — *Consiglio nazionale* — Il consigliere federale Motta, rispondendo ad una interrogazione presentata dai socialisti e dai radicali, ha dichiarato che il Governo è pronto ad esaminare la questione della introduzione del diritto di voto a tutte le donne svizzere.

L'oratore rileva che siccome il diritto di voto alla donna è già stato accordato da una parte degli Stati europei ed altri sono in procinto di accordarlo, anche la Svizzera deve sottoporre la questione a serio esame.

Conclude esprimendo il suo parere personale che la collaborazione politica della donna impedirebbe nell'avvenire il ripetersi di catastrofi, quali quelli della guerra universale.

NEW YORK, 24. — L'*Associated Press* ha da Brest che il piroscafo *George Washington* ha ricevuto l'ordine di tenersi pronto a partire per giovedì prossimo.

BASILEA, 24. — Si ha da Berlino:

Il comandante delle truppe della difesa nazionale, generale von Luttwitz, ha fatto sapere al Governo che l'accettazione delle condizioni di pace disonora i tedeschi e che il riconoscimento della responsabilità da parte della Germania nella guerra è incompatibile con l'onore della patria.

Il generale von Luttwitz aggiunge: Io mantengo formalmente questo punto di vista che presenterò nuovamente al ministro della difesa nazionale e al ministro prussiano per la guerra. Ordino agli ufficiali, sott'ufficiali e soldati di fare con me il loro dovere per mantenere in modo assoluto l'ordine nell'Impero tedesco.

Si ha da Weimar: Nella seduta di ieri dell'Assemblea nazionale, il presidente dei ministri, Bauer, ha dato comunicazione degli avvenimenti che si sono svolti dopo l'ultima seduta e che hanno modificato completamente la situazione.

Bauer ha proposto la firma del trattato di pace senza condizioni, senza aggiungere nulla circa le ragioni di questa proposta.

Bauer ha soggiunto: Nulla è cambiato da ieri, ma quattro ore appena ci separano dalla ripresa delle ostilità. Senza difesa non significa senza onore. Io penso che il Governo dopo questi avvenimenti è autorizzato a firmare il trattato di pace.

I capi dei partiti hanno preso nuovamente la parola mantenendo il punto di vista dei gruppi che essi rappresentano.

Messa in votazione la proposta di Bauer, la Camera l'ha approvata; hanno votato contro i membri del partito popolare nazionale tedesco, quelli di una parte del centro e i democratici.

Alla ripresa della seduta Fehrenbach ha inviato un saluto all'esercito e alla marina ed ha loro indirizzato i ringraziamenti della patria, invitandoli a collaborare alla sua resurrezione.

Quindi la Camera è passata all'ordine del giorno.

La prossima seduta avrà luogo martedì.

Si ha da Vienna: La grande Commissione dell'Assemblea nazionale dell'Austria tedesca è stata convocata per il 1° luglio e l'Assemblea plenaria per il 2 luglio.

PARIGI, 24. — *Senato.* — Il progetto di legge Durafour, concernente la giornata di 8 ore nelle miniere, già approvato alla Camera, è stato approvato anche dal Senato.

Camera dei deputati. — Si approva la legge delle 8 ore per la marina mercantile.

Durante la discussione Guernier, presidente della Commissione, insiste presso il Governo per ottenere la sostituzione, tonnellata per tonnellata, delle navi affondate dai tedeschi.

Pierre Dupuy e Bienaimé si associano ed esprimono la speranza che i Governi esteri prenderanno provvedimenti in proposito per non mettere in stato d'inferiorità l'efficienza della flotta mercantile francese.

Il Consiglio dei ministri, tenutosi all'Eliseo, si è occupato dell'accettazione definitiva del trattato di pace da parte della Germania.

Il Consiglio ha felicitato Clémenceau per il felice esito dei negoziati di pace ed ha esaminato alcune questioni politiche e parlamentari connesse alla firma del trattato di pace.

La Commissione parlamentare per la marina da guerra ha inteso il ministro Leygues sulla distruzione della flotta tedesca. Il ministro ha dichiarato che aveva avvertito immediatamente della questione il presidente del Consiglio reclamando per la marina francese i compensi che le erano dovuti. Il ministro ha soggiunto che il Consiglio dei quattro discute la questione e che la Francia è decisa ad esigere rigorosamente dalla Germania la più completa riparazione dell'atto compiuto in violazione dell'armistizio e del trattato di pace.

Boret ha dichiarato nella Commissione della Camera per gli approvvigionamenti che le requisizioni di tutte le derrate avranno fine col raccolto del 1919.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.